

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, FELISETTI, ANDÒ, FERRARI MARTE, SALADINO,
LA GANGA**

Presentata il 24 febbraio 1983

**Disciplina degli istituti di vigilanza. Regolamentazione della
condizione giuridica delle guardie vigilanti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La condizione, i problemi e le esigenze dei corpi e delle organizzazioni di polizia in Italia ha già formato oggetto dell'attenzione del Parlamento il quale con provvedimenti legislativi già operanti (come per la riforma di polizia) o in corso d'esame (come per gli agenti di custodia ed i vigili urbani), ha avuto modo di intervenire. Ma il campo delle forze di polizia, globalmente inteso, riguarda anche un settore particolare che, specie negli ultimi tempi, è venuto assumendo grande rilievo politico-sociale sia per l'ampiezza del fenomeno, sia per diffusione sul territorio nazionale, sia per il numero degli addetti. Il fenomeno è quello degli istituti di vigilanza privata, delle guardie giurate e di tutte le altre associazioni ed organiz-

zazioni consimili, quale che ne sia la denominazione specifica di volta in volta assunta. Il fenomeno è imponente perché quella che dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza era stata intesa, in via marginale e facoltativa nell'Italia contadina e piccolo-borghese del 1931, come una tollerabile facoltà d'organizzazione privata della tutela e custodia di beni mobili ed immobili, nell'Italia commerciale ed industriale del 1980 ha finito per dare luogo ad un vero e proprio « esercito » di 120-130 mila uomini. Un esercito di uomini armati, dislocati in gruppi cittadini, provinciali, e locali; con organizzazione individualistica, aziendale, societaria e cooperativa; con gerarchie interne diverse da gruppo a gruppo; con personale associato o dipendente;

con disponibilità di mezzi tecnico-strumentali; con disponibilità di armamento e di strumentazioni varie.

Per qualche aspetto sembra quasi che lo Stato repubblicano, unico ed esclusivo titolare del diritto-dovere di garante della sicurezza del cittadino, abbia, in qualche misura, abdicato a questa funzione delegandola, almeno tacitamente, a queste organizzazioni private le quali, molto spesso, finiscono per agire ben oltre il limite della vigilanza e custodia dei beni, estendendo la loro azione ad attività tipiche di polizia e, talora, persino d'ordine pubblico, cioè ad attività nei confronti delle persone singolarmente e collettivamente intese.

La presenza di un simile « esercito », quantitativamente imponente, organizzativamente rispondente ad indirizzi ed a direttive le più frammentarie e diversificate, a responsabili i più eterogenei e sporadici, ed a regolamenti i più disparati, pone l'esigenza di mettere mano ad una normazione legislativa che, in attesa di iniziative di carattere politico-legislativo di specifica pertinenza dell'Esecutivo, porti almeno ad una razionalizzazione della normativa di carattere regolamentare.

Ciò premesso, e con l'espressa dichiarazione che la proposta che segue tende a porsi come base aperta ai contributi di chiunque intenda concorrervi, i sottoscritti proponenti presentano la relazione di merito ad illustrazione della normativa regolamentatrice della proposta di legge.

* * *

Il problema della sicurezza del patrimonio privato e della sua tutela, da un lato, e l'insufficienza numerica del personale di pubblica sicurezza, dall'altro, e la necessità di supplirvi, avevano determinato — fin dall'inizio del secolo, per non andare oltre nel tempo — l'istituzione in molte città italiane di corpi di polizia privata per la custodia della proprietà, all'infuori di ogni specifica disposizione di legge, in base al diritto generico di libera associazione.

A disciplinare questi istituti provvide dapprima il regolamento 4 giugno 1914, n. 563, stabilendo le modalità per conseguire l'autorizzazione alla costituzione e le condizioni per l'esercizio.

Nello stesso ambito, in quello cioè delle autorizzazioni amministrative, cominciò — e fin da prima — ad avere regolamentazione giuridica l'assunzione, da parte di privati, enti pubblici ed altri enti collettivi, di « guardie particolari » destinate alla custodia della proprietà rustica od urbana (Vedi legge 20 marzo 1866, n. 2248, allegato B; legge 21 dicembre 1890, n. 7231; testo unico 31 agosto 1907, n. 690).

Attualmente la materia è regolata:

a) dal testo unico di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articoli 133 e 141);

b) dal regolamento relativo regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e 260);

c) dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (guardie giurate);

d) dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (sugli istituti di vigilanza privata).

Le osservazioni che possono subito farsi sono le seguenti:

a) viene trattata promiscuamente la materia degli « Istituti di vigilanza » e quella degli « Istituti di investigazione »;

b) non è posta alcuna differenza concettuale tra l'esercizio della custodia e vigilanza a mezzo di guardie particolari assunte direttamente dagli interessati e quella effettuata dagli Istituti di vigilanza;

c) il rapporto giuridico con la pubblica amministrazione viene fatto consistere in una licenza (tecnicamente: autorizzazione amministrativa) da rilasciarsi dal prefetto agli enti o privati che intendono prestare l'opera di vigilanza o custodia, nonché nell'approvazione, da parte del prefetto stesso, dell'atto concreto di nomina delle guardie particolari;

d) lo *status* giuridico delle guardie è del tutto incerto;

e) mentre, da un lato, si afferma esplicitamente che la « licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale » (articolo 134 del testo unico di pubblica sicurezza), dall'altro si dispone che gli « uffici di vigilanza [...] sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria »; (articolo 139 del testo unico).

Ciò ha condotto ad un'assoluta incertezza circa il riconoscimento della qualifica di « pubblico ufficiale » alle guardie particolari (con assoluta prevalenza, peraltro, delle tesi negative), nonché ad un'assoluta incertezza circa gli stessi indirizzi di comportamento dell'autorità amministrativa.

Infatti, detto comportamento — nell'ambito dello schema legislativo sopra delineato — è stato necessariamente improntato a mero empirismo, sia sul piano dei principi, sia sul piano delle direttive di concreta operatività.

Ad esempio, sotto il primo aspetto, l'autorità amministrativa non sfugge a quella commissione tra vigilanza esercitata da parte di istituti specializzati ed organizzati all'uopo, e vigilanza esercitata da guardie giurate assunte direttamente e poste alla dipendenza di enti, imprenditori o privati, ricorrendo in ogni caso allo schema dell'autorizzazione amministrativa, sempre meno praticabile invece nel contesto di una realtà che ha visto e vede proliferare ed espandersi gli istituti di vigilanza in risposta alla maggiore richiesta di sicurezza da parte dei privati e dalla collettività nel suo complesso. Sotto il secondo aspetto, poi, l'autorità amministrativa medesima non può che dettare norme occasionali, non coordinate o non correttamente coordinabili, tendenti tutte comunque inevitabilmente a gravitare (estendendolo) nel campo della discrezionalità dell'ammi-

nistrazione dell'interno e dei suoi organi periferici (prefetto, questore).

Esemplificando, può rilevarsi che è lasciata alla mera valutazione discrezionale degli organi dell'amministrazione, l'esistenza delle condizioni per il rilascio o non dell'autorizzazione, sia in riferimento all'andamento dei reati contro il patrimonio nelle singole località, sia in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti già esistenti, sia con riguardo a possibili situazioni di monopolio od oligopolio.

Lo stesso è a dirsi (e già viene in risalto l'insufficienza della concezione dell'autorizzazione riferita e personalizzata al titolare della licenza) per quanto attiene al problema degli istituti che abbiano più filiali in località diverse, problema che comporta notevoli e talvolta insormontabili difficoltà di ordine pratico; nonché per tutto quanto si riferisce ai giudizi sull'idoneità del personale, delle attrezzature e dei mezzi predisposti dagli istituti per il raggiungimento dei fini ai quali sono destinati.

Fondamentale sembra poi il rilievo che manca un sicuro strumento giuridico, che dia piena garanzia all'amministrazione ed agli interessati, in ordine al procedimento per la revoca dell'autorizzazione agli istituti e per la sospensione dal servizio delle guardie dipendenti; non senza porre nella dovuta considerazione la particolare posizione in cui vengono a trovarsi le guardie dipendenti nel caso di revoca della licenza agli istituti, dalla quale evenienza — in base alla legge attuale (articolo 136, terzo comma del testo unico di pubblica sicurezza) — discende automaticamente « l'immediata cessazione delle funzioni » delle guardie medesime.

Fatte queste premesse del tutto sommarie, ma essenziali, di ordine storico e sulla regolamentazione legislativa ed amministrativa vigente, deve dirsi che è assolutamente indispensabile ed urgente provvedere ad una radicale riforma della materia.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, per la situazione generale della sicurezza dei cittadini e del lo-

ro patrimonio, soprattutto nelle grandi città; e non solo per motivi contingenti, legati all'emergenza (sotto qualsivoglia aspetto), ma per cause connaturate allo sviluppo della civiltà industriale (rispetto alle situazioni considerate dal legislatore del tempo) ed agli svariati problemi conseguenti, specie nel nostro paese, allo spostamento imponente di popolazione dalla campagna alla città, da una città all'altra, dalle regioni meridionali o comunque sottosviluppate alle aree metropolitane soprattutto del nord.

In secondo luogo perché, nel nuovo assetto democratico dello Stato e in aderenza ai principi di decentramento orizzontale e verticale dei servizi e delle funzioni pubbliche, una nuova regolamentazione organica su tali basi della « vigilanza privata » può contribuire in maniera determinante alla soluzione appunto dei gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico che affliggono la nostra società e soprattutto la vita delle grandi città.

Appare ovvio e fondamentale, da questa premessa, un mutamento radicale della concezione della « vigilanza privata », non più dunque assunta dai privati quale espressione ed emanazione di un proprio diritto privato, da esercitare « privatamente », sia pure con le necessarie autorizzazioni, approvazioni, ecc., dell'autorità amministrativa; bensì quale « servizio pubblico », « funzione pubblica » di esclusiva pertinenza e « dovuti » dalla pubblica amministrazione, la quale peraltro, anche in questo campo, in omaggio ai principi decentratori di cui si è detto e per ragioni pratiche di insufficienza quantitativa e qualitativa di mezzi, di organici e di organismi, la « delega », attraverso l'istituto della concessione amministrativa, a privati.

Da qui la indicazione di alcuni principi fondamentali che, secondo il proponente, debbono caratterizzare la nuova legge organica sulla materia:

1) l'esercizio della vigilanza privata è oggetto di « concessione amministrativa » da parte dell'autorità statale e si inquadra « nell'esercizio privato di pubblici servizi e funzioni »; e sia quando il servizio è

gestito dagli « istituti di vigilanza » per conto di terzi (qualunque sia il numero dei dipendenti), sia quando il servizio stesso è gestito direttamente dal privato od ente interessato alla tutela del proprio patrimonio, quanto meno quando — in questo secondo caso — « per il numero degli assunti » per « l'oggetto » della vigilanza, per l'interesse protetto, debba intendersi obiettivamente inquadrati come sopra. (Si pensi, ad esempio, al servizio di vigilanza privata che sia effettuato da una banca per la sua o le sue sedi in forma diretta, cioè con assunzione diretta di guardie particolari);

2) vengono istituiti Albi regionali degli istituti di vigilanza e Ruoli regionali delle guardie che possono essere assunte;

3) vengono istituiti Comitati regionali, ai quali compete fra l'altro: di dare pareri obbligatori non vincolati in ordine al rilascio ed al rinnovo delle concessioni ed alla eventuale revoca delle stesse, nonché alla formazione, all'approvazione ed alla gestione degli albi di cui sopra; di controllare che gli istituti provvedano al regolare versamento secondo legge dei contributi previdenziali e delle ritenute tributarie sui compensi dei dipendenti; di dare pareri obbligatori non vincolanti sulle tabelle dei prezzi minimi e massimi dei servizi di vigilanza; di dare pareri in tutti gli altri casi in cui siano richiesti dall'autorità amministrativa;

4) viene affidato alle regioni il compito di selezionare le guardie ai fini dell'iscrizione all'albo (salvi gli altri requisiti di pertinenza dell'autorità amministrativa) mediante l'istituzione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento;

5) in considerazione dei principi informatori della presente legge e della sostanziale attività svolta, nel contesto di un fenomeno reale di tanta ampiezza, viene riconosciuta alle guardie degli istituti di vigilanza la qualifica di « pubblici ufficiali », non potendo disconoscersi che la funzione esercitata non viene soltanto esplicata a favore di determinati enti o persone, bensì si riverbera direttamente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sulla sfera dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini e della collettività in generale.

Non sembra invece che sia necessario ed opportuno — quanto meno in questo momento — attribuire alle guardie medesime funzioni di ricerca ed accertamento di determinate specie di reati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale (come è invece ad esempio attualmente disposto per le guardiacaccia dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968), sicché le stesse non possono essere considerate agenti di poli-

zia giudiziaria, salvo che nelle occasioni specifiche in cui siano richieste espressamente dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, così come attualmente previsto dall'articolo 139 del testo unico di polizia locale);

6) dalla presente proposta di legge viene espressamente esclusa ogni regolamentazione relativa agli istituti di investigazione e informazione, che sembra debbano essere tenuti distinti, in considerazione della diversità di finalità e di tipo di funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DELLA CONCESSIONE
PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA

ART. 1.

È soggetto a concessione amministrativa l'esercizio — da parte di enti pubblici e privati e di privati cittadini — della funzione di vigilanza o custodia dei loro beni mobiliari o immobiliari a mezzo di guardie particolari poste alla dipendenza di essi, quando il numero delle guardie assunte sia superiore a tre.

È parimenti soggetto a concessione amministrativa l'esercizio della funzione di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari svolta da enti o privati per conto di terzi, qualunque sia il numero dei dipendenti.

ART. 2.

Il rilascio della concessione è di competenza del prefetto della provincia in cui risiedono o hanno sede le persone o gli enti di cui all'articolo precedente. Nel caso di servizio che debba essere svolto nell'ambito di più province, la competenza è del Ministro dell'interno, previo parere motivato del comitato regionale di cui all'articolo 10.

ART. 3.

Le concessioni previste dal primo comma dell'articolo 1 hanno almeno durata annuale e quelle previste dal secondo comma del medesimo articolo 1 hanno durata di sette anni.

ART. 4.

Tutte le concessioni sono soggette a decadenza nei casi di gravi violazioni, da parte dei titolari di esse, di norme di

legge e regolamentari o per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al successivo articolo 6. Nei casi meno gravi può essere adottato, per un periodo non superiore a sei mesi, un provvedimento di sospensione dalle funzioni direttive e di gestione degli organi di rappresentanza e di direzione degli Istituti di vigilanza.

Tutte le concessioni possono essere inoltre revocate, senza alcun diritto ad indennizzo, per motivate ragioni di pubblico interesse. Il provvedimento di decadenza o di revoca è di competenza dell'autorità che ha rilasciato la concessione.

Le medesime autorità, per i casi di sospensione, nominano un commissario per la rappresentanza, la direzione e la gestione degli Istituti.

ART. 5.

È istituito in ogni Regione un albo degli Istituti di vigilanza, da tenersi presso la Prefettura del capoluogo della Regione, la cui formazione e gestione è disciplinata dalle disposizioni che seguono.

È istituito altresì presso ogni Regione, con le medesime modalità, un elenco dei titolari delle concessioni previste dal primo comma dell'articolo 1.

ART. 6.

Negli albi istituiti a norma dell'articolo precedente possono essere iscritti gli enti e i privati che abbiano la nazionalità italiana e, nel caso di società, non siano considerate straniere a norma del codice civile.

L'iscrizione è determinata, su domanda dell'interessato, con provvedimento discrezionale dell'autorità di cui all'articolo 2, che valuterà la capacità tecnica ed organizzativa del richiedente, nonché la sussistenza dei seguenti requisiti in capo alle persone cui è affidata la rappresentanza e la direzione degli Istituti:

a) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

b) siano persone di ottima condotta morale.

c) abbiano il pieno esercizio dei diritti civili.

Negli elenchi previsti dal secondo comma dell'articolo 5, con determinazione delle suddette autorità, vengono iscritti, su domanda degli interessati, gli enti e i privati in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 7.

L'efficacia della concessione è subordinata all'assentimento formale da parte del concessionario del capitolato d'onori che sarà stato predisposto dall'autorità concedente, nel quale saranno indicate tutte le modalità del servizio — ivi comprese le tabelle dei prezzi minimi e massimi — che non siano regolate da norme di legge e regolamentari.

ART. 8.

Gli Istituti di vigilanza sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

ART. 9.

Gli Istituti di vigilanza sono sottoposti per quanto riguarda il servizio, alla vigilanza del questore, che riferisce all'autorità concedente.

In casi di urgenza relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, il questore può emettere provvedimenti immediatamente esecutivi con riferimento all'attività degli Istituti e delle guardie dipendenti. In tali casi il questore deve riferire immediatamente, e comunque non oltre i tre giorni successivi, all'autorità concedente.

Detta autorità provvede o non a convalidare i provvedimenti d'urgenza entro i cinque giorni ulteriormente successivi e dà inizio, ove ne sia il caso, nello stesso termine al procedimento per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 4.

ART. 10.

È istituito in ogni Regione un Comitato regionale per gli Istituti di vigilanza e per le guardie vigilanti.

Esso è composto dal commissario del Governo presso la Regione, che lo presiede, nonché da:

a) tre rappresentanti delle guardie designati dalle associazioni ed organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale;

b) due rappresentanti dei concessionari;

c) un rappresentante della Regione;

d) due rappresentanti della provincia nominati dalla sezione regionale dell'UPI;

e) due rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI.

Spetta al Comitato di cui al presente articolo di dare parere obbligatorio non vincolante:

1) sul rilascio e rinnovo delle concessioni indicate nell'articolo 1, con particolare riguardo alla situazione locale circa l'andamento dei reati contro il patrimonio; al numero ed all'importanza degli Istituti già esistenti *in loco*; a situazioni di monopolio od oligopolio; alla organizzazione degli Istituti; alla congruità del personale; alla idoneità delle attrezzature e dei mezzi degli Istituti medesimi;

2) sulla durata della concessione a norma dell'articolo 3;

3) sui provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca emessi a norma dell'articolo 4;

4) sulla formazione e gestione degli albi ed elenchi previsti dall'articolo 5;

5) sui capitolati di cui all'articolo 7 e in ogni caso sulle tabelle dei prezzi minimi e massimi per i servizi resi dagli istituti;

6) in ogni altro caso previsto da altre disposizioni della presente legge e tutte le volte che sia richiesto dall'autorità amministrativa.

Il Comitato ha inoltre il potere di controllare — anche a mezzo di uno o più membri all'uopo incaricati — che gli Istituti provvedano al regolare versamento secondo legge dei contributi previdenziali e delle ritenute tributarie sui compensi dei dipendenti.

Il Comitato può formulare all'autorità competente motivate proposte per la decadenza, la sospensione e la revoca di cui all'articolo 4.

I pareri del Comitato debbono essere emessi nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e comunicati all'Autorità richiedente nei quindici giorni successivi. In difetto cessa ogni effetto della obbligatorietà del parere in riferimento alla validità ed alla efficacia del provvedimento per il quale il parere sia stato chiesto.

Nel caso di Istituti operanti in più Regioni, i poteri e le competenze previsti nel presente articolo spettano al Comitato della Regione in cui l'Istituto ha il maggior numero di guardie dipendenti.

TITOLO II DELLE GUARDIE VIGILANTI

ART. 11.

Presso ogni Regione è istituito un ruolo delle guardie abilitate a prestare servizio alle dipendenze dei soggetti titolari della concessione di cui all'articolo 1.

Detto ruolo viene denominato « Ruolo regionale delle guardie vigilanti ».

ART. 12.

Nel ruolo sopra indicato sono iscritte, a domanda, con decreto prefettizio le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso della cittadinanza italiana:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) abbiano adempiuto gli obblighi di leva e non abbiano superato gli anni 40 d'età;

c) siano in possesso del diploma di superamento della scuola dell'obbligo;

d) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

e) siano persone di ottima condotta morale;

f) abbiano il pieno esercizio dei diritti civili;

g) abbiano adempiuto ed adempiano quanto disposto dall'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

Il decreto di iscrizione o di negazione dell'iscrizione nel ruolo regionale delle guardie vigilanti è di competenza del prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

ART. 13.

Dopo l'emissione del decreto di iscrizione da parte del prefetto e prima dell'iscrizione nel ruolo, le guardie vigilanti devono prestare giuramento davanti al pretore secondo la formula dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

ART. 14.

Salvo quanto disposto dalla lettera b) del precedente articolo 12, l'iscrizione nel ruolo è a tempo illimitato e prescinde dalle vicende del rapporto di lavoro subordinato tra le guardie vigilanti e il soggetto alla cui dipendenza esse prestano la propria opera.

Il controllo e la revisione dei ruoli sono di competenza dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 12.

ART. 15.

Per l'assunzione delle guardie iscritte nel ruolo da parte dei concessionari verranno rispettate — in quanto possibile — le preferenze indicate dai concessionari medesimi, ricorrendo se del caso al principio di mobilità previsto o da prevedere nel contratto nazionale di lavoro; non si applicano — pertanto — le norme sul collocamento.

ART. 16.

Il rapporto d'impiego tra i concessionari e le guardie vigilanti è regolato dalle norme di diritto privato e dai contratti nazionali di lavoro.

Le guardie vigilanti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge e possono svolgere attività di polizia giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 8.

ART. 17.

Le qualifiche ed i gradi ottenuti dalle guardie vigilanti nel corso del rapporto di lavoro vengono annotati nel ruolo regionale e vengono mantenuti dalle guardie stesse in caso di risoluzione di detto rapporto.

ART. 18.

Indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro, l'autorità di cui all'articolo 12, ultimo comma, per motivi inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione al colpevole per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;

b) la censura, che è una nota di biasimo con la contestazione della mancanza commessa:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) la sospensione dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi;

d) la radiazione dal ruolo.

Nel contratto nazionale di lavoro saranno regolate le conseguenze sul rapporto stesso dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d).

ART. 19.

Indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro, le guardie vigilanti sono sottoposte, per quanto riguarda il servizio, alla vigilanza del questore, che riferisce all'autorità concedente. In casi di urgenza relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, il questore può emettere provvedimento immediatamente esecutivo di sospensione dal servizio di una o più guardie vigilanti. In tali casi il questore deve riferire immediatamente, e comunque non oltre i tre giorni successivi, all'autorità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Detta autorità provvede o non a convalidare il provvedimento di sospensione entro i cinque giorni ulteriormente successivi e dà inizio, ove ne sia il caso, al procedimento di cui all'articolo 18.

ART. 20.

Nel contratto nazionale di lavoro o nel capitolato di cui all'articolo 7 saranno previste, a prescindere da quanto spettante alle guardie vigilanti in base al rapporto di lavoro subordinato, adeguate forme di garanzia per il caso che i soggetti concessionari incorrano nei provvedimenti di decadenza o di revoca previsti dall'articolo 4.

ART. 21.

Le guardie vigilanti che abbiano superato il limite di età previsto nella lettera b) dell'articolo 12 hanno titolo di prefe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

renza, in deroga alle norme sul collocamento, per essere assunte — ove ne possiedano i requisiti — a prestare servizio negli uffici amministrativi dei concessionari.

ART. 22.

Spetta al Comitato istituito a norma dell'articolo 10, oltre quanto previsto nell'articolo 10 e in altre disposizioni di questa legge, di dare parere obbligatorio non vincolante:

a) sull'emissione dei decreti indicati nel secondo comma dell'articolo 12;

b) sui provvedimenti di cui all'articolo 18;

c) sulla formazione e gestione dei ruoli previsti dall'articolo 11 e dal primo comma dell'articolo 12, anche ai fini di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 e dall'articolo 17.

Il comitato può essere in ogni caso investito dalle guardie vigilanti, perché assuma le opportune iniziative, di ogni questione che riguardi il servizio delle guardie medesime, fatta eccezione per le questioni sindacali o comunque attinenti al rapporto di lavoro privato.

ART. 23.

Spetta alla Regione il compito di selezionare le guardie vigilanti (salvo gli altri requisiti previsti nella presente legge) mediante l'istituzione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento. Il superamento del corso di cui al comma precedente è titolo di preferenza ai fini dell'assunzione indicata nell'articolo 15. Il concessionario che non intenda ottemperarvi deve, a pena di nullità del relativo rapporto, farne richiesta motivata al Comitato istituito a norma dell'articolo 10, che dà il proprio parere non vincolante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 24.

Chiunque eserciti il servizio di vigilanza di cui alla presente legge senza aver ottenuto la prescritta concessione è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Alle stesse pene soggiace il concessionario che esercita il servizio suddetto quando sia stata pronunciata la decadenza o la revoca della concessione o assuma guardie al di fuori del ruolo di cui all'articolo 11, o mantenga in servizio guardie vigilanti radiate dal ruolo o sospese a norma della lettera c) dell'articolo 18, o a norma dell'articolo 19.

ART. 25.

Chiunque presti servizio di vigilanza alle dipendenze di soggetti non titolari di concessione o nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza o la revoca della concessione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Alle stesse pene soggiacciono le guardie vigilanti che prestino servizio senza essere iscritte nel ruolo di cui all'articolo 11 o siano state radiate o sospese a norma della lettera c) dell'articolo 18 o a norma dell'articolo 19.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

Alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le autorizzazioni/licenze in atto già rilasciate ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.

I titolari delle licenze debbono tuttavia presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita domanda, per ottenere la concessione, all'autorità che ha rilasciato la licenza. Questa, se competente, provvederà all'istruttoria e all'emissione dei provvedimenti relativi; ovvero, se non competente, la trasmetterà all'autorità competente.

Nei casi preveduti dai precedenti commi, la concessione è atto dovuto, salvo provvedimento motivato dell'autorità, previo il parere del Comitato di cui all'articolo 10.

ART. 27.

Nel ruolo regionale di cui all'articolo 11, in sede di prima formazione, vengono automaticamente iscritte le guardie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino legittimamente servizio alle dipendenze di soggetti muniti di licenza a norma del titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.

Finché non sia formato il ruolo di cui all'articolo 11, sono abilitate a continuare nella prestazione del servizio in atto tutte le guardie in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di legge e regolamentari in vigore prima dell'emanazione della presente legge.

ART. 28.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733. Sono inoltre abrogati il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, ed il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.